

# Procedimento amministrativo

## DEFINIZIONE

Il procedimento amministrativo è l'insieme di atti diretti all'emanazione del provvedimento amministrativo finale e, quindi, alla produzione degli effetti giuridici di una determinata fattispecie (Virga).

**È il luogo di emersione e di ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, investiti dalla decisione.**

La sequenza procedimentale include atti non qualificabili come provvedimenti in senso stretto.

È disciplinato dalla Legge n. 241 / 1990, che ha rivoluzionato il precedente assetto, sia nel regimentare il procedimento, sia nell'introdurre una **nuova concezione dei rapporti tra P.A. e privato.**

Ripartizione del testo normativo originario della Legge 241/1990.

- **primo capo** : principi
- **secondo capo** : responsabile del procedimento
- **terzo capo** : partecipazione al procedimento
- **quarto capo** : semplificazione dell'azione amministrativa
- **quinto capo** : accesso ai documenti amministrativi.

### Successive novelle e riforme:

- Legge 15/2005
- Legge 80/2005
- Legge 69/2009
- D.Lgs. 104/2010
- D.Lgs. 33/2013
- Legge 124/2015 (Riforma Madia)
  - D.Lgs. 97/2016
  - D.Lgs. 126/2016
  - D.Lgs. 127/2016
  - D.Lgs. 179/2016
  - D.Lgs. 217/2017
- DPR 194/2016
- D.Lgs. 222/2016
- Da ultimo: D.L. 77/2021

Frequentemente si verificano aspetti problematici in punto di *ius superveniens* e sul suo atteggiarsi in rapporto alle diverse fasi del procedimento, come si può evincere dal seguente atto (riportato per estratto) riguardante la materia delle concessioni demaniali marittime.

Si citano, al fine di consentirne l'opportuno approfondimento e il leale scambio di informazioni, le norme che appaiono disporre la suddetta proroga fino al 31.12.2020.

Art. 1 c. 18 dl 194/2009 conv. in l. 25/2010: Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a tale data\* (G.Uff 30.12.2009).

Art. 1 co. 547 l. 228/2010: All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico ricreative» sono inserite le seguenti «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».

\*Art. 34-*duodecies* dl 179/2012 come convertito dalla legge 221/2012 (Proroga di termine) l. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

Art. 23 comma 3 *septies* l. 160/2016 di conversione del dl 113/2016, che così dispone: "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Quest'ultima norma sembra superare il fatto che le norme precedentemente citate stabilissero la proroga solo per le concessioni in scadenza il 31.12.2015, posto che vi è un richiamo generale a rapporti "già instaurati e pendenti", il che parrebbe porre un principio di carattere generale.

Si rileva, in particolare, che non è stato possibile rinvenire fonti materiali che recassero ben evidenziate le plurime integrazioni e modifiche, sì che la sovrapposizione di interventi normativi ha reso particolarmente difficile il loro coordinamento.

Rimane il fatto che il disposto pone forti dubbi interpretativi mentre nelle pronunce fin qui esaminate, vi è una forte indicazione per la generale disapplicazione delle proroghe in materia di concessioni demaniali marittime.

Il principio *tempus regit actum* necessita di essere declinato rispetto ad una fattispecie complessa ed a formazione progressiva.

### **Suddivisione del procedimento.**

Prevale la quadripartizione, individuando le seguenti fasi:

- **Iniziativa:** vengono introdotti l'interesse pubblico primario e gli interessi secondari
- **Istruttoria:** si acquisiscono e si valutano i fatti e gli interessi
- **Decisoria:** (discrezionale o vincolata) è la fase deliberativa: viene formato ed adottato il provvedimento
- **Integrativa dell'efficacia:** (solo eventuale) può consistere in controlli di legittimità, ovvero nella comunicazione ai destinatari. Negli atti recettizi, gli effetti decorrono *ex nunc* al momento della notificazione o comunicazione.

**Il principio *tempus regit actum*, stante la fattispecie a formazione progressiva tipica del procedimento, è suscettibile di applicazioni molto diverse tra loro, nel quadro del non agevole bilanciamento degli interessi in gioco.**

Sono di particolare interesse alcuni pronunciamenti giurisprudenziali, quali:

- TAR Lombardia n. 5468/2007 : richiama il principio *tempus regit actum* riferendolo al diritto vigente al momento dell'avvio procedimentale;
- Consiglio di Stato n. 445/2012 : si orienta in senso opposto, affermando che la sopravvenuta, diversa disciplina regolante la fase procedimentale già conclusa osta a che venga portata favorevolmente a compimento la fase successiva (ancorché non incisa dalla riforma).

In un caso si privilegia l'aspettativa del privato; nell'altro le ragioni d'interesse pubblico.

## MOTIVAZIONE

L'*iter* amministrativo è la sede in cui la pubblica amministrazione esercita la sua attività di cura dell'interesse pubblico e di comparazione con tutti gli interessi coinvolti: ciò mette in risalto la **fondamentale valenza della motivazione, che esprime gli esiti di tale dinamica.**

Si tratta dello strumento attraverso il quale la PA esterna i **presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato alla sua emanazione.**

È istituita come obbligo generalizzato dalla Legge 241 e trova eccezione con riferimento agli atti normativi e a contenuto generale.

**Rispecchia la corretta (o meno) attuazione dei principi procedurali in tema di partecipazione.**

L'ampiezza e l'approfondimento della componente motivazionale sono suscettibili di atteggiarsi variamente a seconda che si tratti di atti vincolati o discrezionali.



## LA MOTIVAZIONE POSTUMA

Inizialmente esclusa per almeno tre motivi :

- 1) per il carattere impugnatorio del giudizio amministrativo;
- 2) per il principio di parità delle armi tra privato e pubblica amministrazione;
- 3) per non degradare la motivazione da requisito essenziale (ed obbligatorio) ad elemento accidentale.

Successivamente ammessa dalla giurisprudenza, rilevando:

- *Sub 1*: che il giudizio amministrativo investe non solo l'atto, ma anche il rapporto (è volto a verificare la fondatezza della pretesa azionata);
- *Sub 2*: che i privati hanno il diritto di contestare l' «integrazione» motivazionale nello stesso giudizio già promosso;
- *Sub 3*: che l'obbligo di cui all'articolo 3 L. 241 è comunque (e non di meno) ritenuto cogente.

## PARTICOLARI INFORMAZIONI E CONTENUTI IMPOSTI DALL'ART. 3 L. 241/1990

Il comma 4 impone che **in ogni atto notificato al destinatario siano indicati in termine e l'autorità cui è possibile ricorrere**

Per la giurisprudenza l'eventuale omissione è causa di mera irregolarità.

Può giustificare la rimessione in termini a certe condizioni (C.d.S. n. 3710/2015).

Il comma 3 tratta la cosiddetta **motivazione per relationem** disponendo che se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

Per la giurisprudenza prevalente è sufficiente l'indicazione (non l'allegazione dell'atto), mentre configura vizio di illegittimità la mancata, puntuale indicazione degli estremi (C.d.S. n. 3907/2017).

## PARTECIPAZIONE

Costituisce non solo un elemento fondamentale, ma **soprattutto un criterio principale del procedimento amministrativo.**

Vi rientrano:

- l'obbligo di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento e le relative informazioni
- il diritto degli interessati di rassegnare i propri contributi
- la possibilità che l'amministrazione concluda accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento ovvero in sostituzione di questo.

**È istituito strettamente connesso alla figura del responsabile del procedimento** (cui pure la Legge 241 dedica un apposito capo - il secondo), che ha il compito di gestire la fase istruttoria e soprattutto di garantire il confronto dialettico tra pubblica amministrazione e cittadini allo scopo di giungere ad un provvedimento quanto più possibile condiviso.

## - PARTECIPAZIONE -

La legge 241 prevede delle **eccezioni al principio di partecipazione con riferimento agli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché con riferimento ai procedimenti tributari (art. 13).**

Una previsione di particolare rilievo è quella contenuta nella lettera e) dell'art. 6 la quale precisa che **l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale non può discostarsi dalle risultanze dell' istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.**

Si comprende da tale norma la centralità del momento partecipativo, a sua volta cardinale ai fini della istruttoria, poiché l'esito del procedimento deve essere coerente rispetto alle acquisizioni e alle valutazioni proprie di tale momento.

La mancata indicazione del nominativo del responsabile nella comunicazione di avvio del procedimento costituisce una mera irregolarità (*ex multis*, Consiglio di Stato n. 2040/2008).

- PARTECIPAZIONE -

**COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

L'articolo 7 prevede l'obbligo di comunicare l' avvio :

- ai destinatari diretti
- agli interventori necessari
- ai potenziali controinteressati

Dal punto di vista pratico-operativo un punto particolarmente critico si colloca sulla **previsione di coinvolgimento dei controinteressati.**

Sotto tale profilo **la casistica può essere ampissima.**

Esempio: progetto edilizio suscettibile di determinare **lesioni ai vicini confinanti piuttosto che ai condomini.**

## - PARTECIPAZIONE – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

### (Sul coinvolgimento dei controinteressati)

Casi particolari:

- **sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano negli edifici condominiali** : ai sensi articolo 1127 codice civile non richiede l'assenso assembleare. Eppure ci si può imbattere nella pratica in amministrazioni che richiedano il nulla osta condominiale come condizione di legittimazione. La giurisprudenza, coerentemente al disposto codicistico, esclude in tale caso la necessità di coinvolgere nel procedimento i condomini (Cfr. Consiglio di Stato, n. 7539/2003, conf. TAR Lombardia, sez. II, n. 293/1997); diversamente è a dirsi per le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c.
- In materia di **distanze** : si registra un orientamento giurisprudenziale che ha censurato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento (e/o comunque il mancato coinvolgimento nell'*iter* procedimentale) nei confronti dei vicini/proprietari confinanti, nei casi in cui i relativi diritti / interessi siano pregiudicati dalle opere e facilmente individuabili, e ciò valorizzando l'utilità del contributo di tali soggetti ai fini dell'emanazione dell'atto finale anche per evidenziare l'esistenza di aperture e di affacci costituenti veduta (cfr. TAR Calabria, n. 142/2004, conf. a TAR Piemonte, Sez. I, n. 29/2003).

## **- PARTECIPAZIONE – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

**Ai sensi dell'art. 21 *octies* il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell' avvio qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (e quindi laddove il vizio non abbia inciso in maniera significativa sull'assetto di interessi contenuto nella parte dispositiva del provvedimento).**

Tale soluzione normativa, come spesso avviene nel diritto amministrativo, cristallizza l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto nei primi anni di applicazione della Legge 241.

## - PARTECIPAZIONE – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

**La legge non prevede il termine entro il quale va resa la comunicazione.** Sopperisce la giurisprudenza precisando che essa deve essere effettuata in tempo e con modalità tali da consentire la partecipazione utile ed efficace dei soggetti interessati.

Altro aspetto di interesse si ha nel caso di **un elevato numero di destinatari**, per il quale si prevede che l'amministrazione possa provvedere mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite. Particolari procedimenti come quelli espropriativi, che possono a volte coinvolgere una miriade di proprietari coinvolti, sono assoggettati a disposizioni normative *ad hoc* nel Testo Unico degli espropri (D.P.R. 327/2001, art. 11) prevedendo le formalità di comunicazione cosiddetta massiva, cioè mediante comunicazione operata sulla stampa, via internet e con pubblicazione sugli albi.

Anche su questi aspetti si rileva l'insorgenza di contenziosi con riferimento alle formalità effettivamente idonee a coinvolgere gli interessati. Si è ritenuto, ad esempio, necessario specificare adeguatamente nell'oggetto della comunicazione le proprietà coinvolte, con preciso riferimento ai proprietari (TAR, Campania-Napoli, sez. V, n. 4979/2014).



**- PARTECIPAZIONE –**

**COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA**

L'istituto è stato introdotto in forma di articolo 10 *bis* dalla Legge 15/2005 e **rafforza la valenza del momento partecipativo nella formazione del provvedimento finale.**

Nei procedimenti ad istanza di parte **il responsabile del procedimento all'autorità competente prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda** . Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto potestativo di presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

**Il punto più rilevante della previsione sta nell'obbligo di fornire ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni nella motivazione del provvedimento finale.**

- PARTECIPAZIONE – COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

Può accadere che l'amministrazione adotti un contegno non in linea con la *ratio* e con la lettera della norma, limitandosi ad usare formule stereotipate nel confermare il preavviso di rigetto nel diniego finale, quali: «valutate le osservazioni dell'interessato e ritenute le stesse non condivisibili», o simili (vedi sotto).

- sono state effettuate le comunicazioni *ex lege* 241/1990 [REDACTED] e concessi i termini alle parti per eventuali repliche;
- sono state esaminate le memorie pervenute dalle parti [REDACTED]
- è stato rilevato che le stesse non incidono sulle motivazioni fin qui esposte.

**- PARTECIPAZIONE – COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA**

**Censurabile è anche il diniego finale che adduca motivazioni diverse da quelle preannunciate nella comunicazione ex art. 10 bis (TAR Campania, Napoli n. 2265/2017). La L. 180/2011 ha consentito alla P.A. di indicare eventuali motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle osservazioni.**

La stessa Legge 180 ha inserito a chiusura del testo dell'articolo 10 bis il seguente periodo: non possono essere adottati tra i motivi che ostano all' accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Parte della giurisprudenza ritiene che l'istituto non operi nei procedimenti decisi dagli organi collegiali sul presupposto che **prima della deliberazione non possa dirsi maturata una decisione in ordine al suo oggetto, di talché non risulta possibile preannunciare i motivi alla base di un'eventuale diniego (TAR Calabria 261/2010).**

## PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Fino alla Legge n. 15/2005 **non trovava una disciplina normativa *ad hoc***, ma era di fatto regolata dalla elaborazione di dottrina e giurisprudenza : elaborazione tanto puntuale da delineare le diverse figure rientranti in questo ambito (revoca e annullamento, entrambe ascrivibili alla c.d. «**autotutela**» ).

Secondo la posizione prevalente l'autotutela si rapporta sempre a vizi del provvedimento ed in particolare alla sua invalidità per :

- a) violazione di una norma giuridica (**vizio di illegittimità - atto illegittimo**);
- b) violazione delle norme di buona amministrazione, che impongono alla PA, secondo l'assunto, di attenersi nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali a criteri di opportunità e di convenienza (**vizio di merito - atto inopportuno**).

- PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

È stata in giurisprudenza e dottrina trattata la conseguenza dei vizi rinvenibili nell'atto presupposto sugli atti successivi, distinguendo l'effetto cosiddetto **caducante** da quello **invalidante**.

- l'effetto **caducante** si ha quando **l'annullamento di un atto refluisce su tutti gli atti successivamente messi dei quali il primo è presupposto indispensabile;**
- l'effetto **invalidante** si ha nel caso contrario, cioè quando si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente quello presupposto (manca lo stretto legame di dipendenza o di presupposizione che giustificerebbe il loro travolgimento : Consiglio di Stato n. 559/2007).

Si ha **NULLITA'**, ai sensi dell'articolo 21 *septies* L. 241 quando il provvedimento amministrativo :

- a) manca degli **elementi essenziali**
- b) è viziato da **difetto assoluto di attribuzione,**
- c) è stato **adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché nei casi espressamente previsti dalla legge.**

• .

-PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

L' **ANNULLABILITA'** è, in diritto amministrativo, una **figura generale collegata ai tre tradizionali vizi** di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza (artt. 21 *octies* della Legge 241 e 29 c.p.a.).

**Non opera di diritto**, ma richiede l'adozione di un apposito ***contrarius actus*** .

L'annullamento ha efficacia *ex tunc*.

Non è praticabile nei casi specifici indicati dall'art. 21 *octies* L. 241/1990.

Il vizio più gravoso da identificare sotto il profilo della prova è l'eccesso di potere, inteso come cattivo uso del potere da parte della P.A., ovvero come esercizio del potere per finalità diverse da quelle stabilite dalla norma attributiva del potere stesso. I requisiti considerati tradizionalmente integrativi dell'eccesso di potere sono:

1. un **potere discrezionale** della pubblica amministrazione ,
2. uno **sviamento** di tale potere (ovvero un esercizio del potere per fini diversi da quelli stabiliti dal legislatore)
3. **la prova dello sviamento**

## -PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

Dottrina e giurisprudenza, stante la difficoltà di raggiungere la prova dello sviamento, hanno individuato una serie di possibili indicatori dello sviamento stesso. Si tratta delle cosiddette **figure sintomatiche**, che annoverano :

- a) travisamento ed erronea valutazione dei fatti
- b) illogicità o contraddittorietà della motivazione
- c) contraddittorietà tra più atti
- d) inosservanza di circolari
- e) disparità di trattamento
- f) ingiustizia manifesta
- g) mancanza di idonei parametri di riferimento
- h) perplessità

## -PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

### I RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI E INOPPORTUNI: GLI ATTI DI RITIRO

Sono:

- discrezionali (poiché richiedono sempre la valutazione o la rivalutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale a ritirare il provvedimento)
- motivati obbligatoriamente

Secondo l'impostazione tradizionale, le due macro-categorie degli atti di ritiro sono l'**annullamento** e la **revoca**.  
**La pubblica amministrazione può peraltro anche adottare un provvedimento di sospensione provvisoria.**

Anziché ritirati, i provvedimenti viziati possono anche essere mantenuti in vita mediante :

- a) la **convalescenza** dell'atto,
- b) la **conservazione** dell'atto.



## -PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

### L'ANNULLAMENTO D'UFFICIO (articolo 21 *nonies* della Legge 241)

Non vi si può procedere al solo fine di ripristinare la legalità, dovendo sempre sussistere un interesse pubblico concreto che giustifichi l'annullamento.

Presupposto necessario è, dunque, l'interesse pubblico, e tra i principi cui tale condizione è associata vi è quello di **proporzionalità**, inteso come **dovere in capo alla pubblica amministrazione di non comprimere alle situazioni giuridiche soggettive dei privati se non nei casi di stretta necessità ovvero di indispensabilità**.

Ricorrendo l'interesse pubblico, la P.A. può procedere all'annullamento entro un termine ragionevole comunque non superiore a quello predeterminato dall'art. 21 *nonies*, dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20 L. 241/1990 (cfr. TAR Campania, Salerno, n. 199/2019).

Il termine **non opera** per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni di fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reati accertati con sentenza passata in giudicato, che possono essere annullati anche dopo.

L'art. 21 *nonies* (comma 2) prevede la possibilità di convalida del provvedimento annullabile.

## -PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

### LA REVOCA

È un provvedimento motivato di 2° grado con cui la P.A. ritira con efficacia non retroattiva (*ex nunc*) un atto inficiato da vizi di merito in base ad una nuova votazione degli interessi.

Ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241 il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto *ex lege* nel caso di

- sopravvenuti motivi di pubblico interesse
- mutamento della situazione di fatto
- o, **salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici**, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

## -PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

### (REVOCA)

Determina l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti e l'obbligo di provvedere all'indennizzo degli eventuali pregiudizi. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono devolute ai sensi dell'art. 133 c.p.a. alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Secondo la giurisprudenza l'obbligo di indennizzo non presuppone elementi di responsabilità della P.A., fondandosi su valori puramente equitativi : si parla di responsabilità della P.A. per attività legittima (cfr. Consiglio di Stato n. 662/2012).

Non sono revocabili gli atti :

- vincolati
- costitutivi di *status*
- costitutivi di diritti quesiti

## -PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

### **ALTRE FIGURE:**

**ABROGAZIONE:** Sopravvenienza di **nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse** (ora assorbita nell'art. 21 *quinques*)

**DECADENZA:** non si tratta di un atto di ritiro poiché non determina un riesame dell'atto ma incide sul rapporto che ne è derivato facendone cessare gli effetti *ex nunc*, per:

- inadempimento di obblighi ed oneri
- mancato esercizio di facoltà derivanti dal provvedimento
- venite meno di requisiti di idoneità previsti dalla legge

**MERO RITIRO:** riguarda atti non ancora divenuti efficaci e può essere disposto anche per fatti concludenti.

**-PATOLOGIA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO -**

**CONVALESCENZA** : riunisce provvedimenti che **eliminano i vizi di legittimità**. Si tratta di :

- convalida
- ratifica
- sanatoria

**CONSERVAZIONE** : si realizza il cosiddetto **principio di raggiungimento dello scopo**

- consolidazione (o inoppugnabilità)
- acquiescenza
- conversione
- conferma
- rettifica

## - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

### NOTA FINALE:

Il D.L. 31.5.2021 n. 77 , nel Titolo VI, introduce ulteriori modifiche alla L. 241/1990 .

In particolare, gli artt. 61, 62 e 63 intervengono, novellandoli, sugli artt. 2, 20 e 21 *nonies* della L. 241/1990, in punto, rispettivamente: di esercizio del potere sostitutivo (nel caso di ritardo nell'adozione del provvedimento), di silenzio-assenso, di riduzione a 12 mesi del termine per l'annullamento d'ufficio.